DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATASI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 2023, N. 100

(1)

Versione in vigore dal 1 agosto 2023, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88
Capo	II — Misure per la ricostruzione
Sezione	I — Ricostruzione dei beni danneggiati privati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 31 luglio 2023, n. 100 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 88 del 2023".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-ricostruzione-nei-territori-colpiti-dall/art-6-provvedimento-abrogato-dalla-l-31-luglio-2023-n-100

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it